

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOVARA

(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia)

Circolare 2/2019

Egregi Gestori

si ritiene utile ricordare alcuni punti, anche di natura procedurale:

L'attestazione (positiva) non è obbligatoria

Si assiste spesso ai tentativi dei Gestori di attestare ad ogni costo i "piani" (intesi come piani veri e propri, accordi, o proposte di liquidazione) predisposti dal debitore, a volte tentando di colmarne vistose lacune, o forzando un giudizio positivo del tutto privo di giustificazioni. Si ricorda che:

- laddove il "piano" fosse carente (a volte quasi inesistente), il Gestore può guidare il debitore indicando le necessarie integrazioni che questi deve apportare, ma non deve sostituirsi allo stesso debitore;
- laddove in alcune parti il "piano" non fosse attestabile in senso positivo (es manifesta carenza documentale, manifesta immeritevolezza, mancata indicazione di elementi previsti dalla legge......), il Gestore deve avvisare il debitore dell'inattestabilità (parziale/totale), invitandolo a modificare/integrare il "piano", laddove possibile. Qualora il debitore insistesse per depositare un "piano" in tutto o in parte non attestabile l'attestatore ha l'obbligo di esprimere le proprie riserve nella relazione, previo avviso, eventualmente in forma scritta, al debitore che l'eventuale rigetto del Tribunale renderebbe impossibile il ricorso allo strumento di sovraindebitamento nel breve periodo.
- laddove non si evidenziassero elementi di sorta per sostenere un "piano", si indica come soluzione migliore quella di **ottenere dal debitore una dichiarazione di rinuncia** alla procedura, **da comunicare anche all'OCC** via PEC.

I controlli del Gestore

Si ricorda che la funzione del Gestore nominato dall'OCC deve essere esercitata in modo da ricostruire le cause del sovraindebitamento degli ultimi 5 anni, accertando altresì l'esposizione debitoria e le eventuali cause in corso (atti impugnati dai creditori). Il Gestore dovrà effettuare le **circolarizzazioni**, verificare i **conti correnti** degli ultimi 5 anni, consultare le **banche dati** e richiedere i certificati ai seguenti uffici: Anagrafe Tributaria, Centrale rischi (Banca d'Italia), Crif, Pra, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Enti Locali, Carichi pendenti, Visura protesti.

Tali controlli dovranno essere oggetto di dettagliata esposizione nella relazione particolareggiata, a supporto delle attestazioni, che devono essere esplicite.

Si invitano i Gestori, prima di inviare la relazione particolareggiata, a verificare che la stessa contenga TUTTI gli elementi e i requisiti previsti per le singole casistiche dagli articoli specifici (art. 9 comma 3bis, art 14 comma 3) e si raccomanda l'attestazione delle spese occorrenti in caso di liquidazione del patrimonio.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOVARA

(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia)

Si precisa inoltre che i **dati acquisiti**, a norma dell'art. 15 L. 3.2012 "possono essere conservati per I soli fini della procedura e devono **essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione**. Della avvenuta distruzione deve essere data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata A.R. o pec, non oltre 15 giorni dalla distruzione della documentazione" (art.15, comma 11 L.3.2012)

Invio relazione particolareggiata al debitore

Il Gestore, al momento dell'invio della relazione particolareggiata al debitore deve:

- darne **comunicazione all'OCC** (eventualmente prima della consegna stessa al debitore), che provvederà a richiedere il pagamento dell'acconto pattuito;
- entro **tre giorni** presentare la stessa all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. La proposta dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

L'OCC é a disposizione per eventuali *counseling* sulla bozza di relazione particolareggiata, prima del suo invio al debitore. L'invio al debitore della relazione firmata andrà effettuato dal Gestore a mezzo PEC.

Il Preventivo

Si ricorda ai Gestori che il preventivo va inviato all'OCC (che provvederà ad inviare al debitore) nel termine di **45 giorni dalla accettazione dell'incarico**, e va calcolato sulla base dell'elenco delle attività e passività fornito dal debitore.

Del mancato invio del preventivo o delle relazioni semestrali si terrà conto per l'eventuale revoca del Gestore e, comunque, per i successivi incarichi da assegnare.

Aggiornamento biennale dei gestori

Il 27 gennaio di quest'anno si è concluso il periodo transitorio previsto dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 202/2014 che dispone: «Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge». Questa norma consentiva di derogare, oltre al generale sistema per l'iscrizione come gestori presso gli Organismi di Composizione delle Crisi (OCC), anche agli obblighi previsti dalla normativa in tema di formazione biennale dei gestori della crisi.

Concluso il suddetto periodo occorrerà calcolare il biennio entro il quale provvedere a concludere la frequenza del corso di aggiornamento ex art. 4, comma 5, lettera d)



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOVARA

(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia)

Il Ministero della Giustizia, in relazione alla decorrenza dell'obbligo di formazione biennale ex art. 4, comma, lettera d), ha precisato che si devono distinguere due fattispecie:

- In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio 29/01/2018 al 29/01/2020;
- In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del singolo gestore)

Il CNDCEC ha comunicato che, per assolvere all'obbligo formativo a carico dei gestori della crisi (40 ore complessive), è possibile partecipare ai **soli corsi di formazione equipollenti** tra la formazione dei commercialisti e quella dei gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della FPC.

I corsi di formazione dovranno avere una durata non inferiore a 12 ore e dovranno avere ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento.

I corsi possono essere organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC, dalle Scuole di Alta Formazione e non richiedono la preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Gli Ordini territoriali dovranno rilasciare ai partecipanti un attestato nominativo da cui risulti, oltre al numero di ore di effettiva partecipazione e a quello dei crediti formativi conseguiti:

- che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;
- che il corso di formazione è "equipollente"

Segnalazione incontro

Si ricorda che **presso l'Ordine** è stato istituito un corso in materia concorsuale che costituisce un valido tavolo di confronto in vista dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Il corso è stato accreditato presso il CNDCEC ai senti dell'art. 7 del regolamento della FPC ed è valido ai fini dell'assolvimento dell'aggiornamento biennale dei gestori.

Ai Gestori si raccomanda, in modo particolare, la partecipazione all'incontro del **5 dicembre p.v.** nel quale verranno trattate le procedure di **sovraindebitamento alla luce delle modifiche introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.**

Novara 22 ottobre 2019

L' OCC dell'ODCEC di Novara